UNIONE COSER BASSA VERCELLESE

CARESANA – COSTANZANA – MOTTA DE' CONTI – PERTENGO – PEZZANA – STROPPIANA

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Approvato con Deliberazione C.U. n. 9 del 15/04/2014

Modificato con Deliberazione C.U. n. 4 del 27/03/2018

Indice

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 - Oggetto del regolamento 4
Art. 2 - Principi Generali 4
Art. 3 - Definizioni 4
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 6
Art. 5 - Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino 7
Art. 6 - Competenze della società affidataria dei servizi 7
Art. 7 - Competenze del Comune 7
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 8
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 8
Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali 8
Art. 9 - La raccolta differenziata 9
Art. 10 - Responsabilità del produttore e del detentore 9
Art. 11 - Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione 9
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani 9
Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari 10
Art. 14 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali 10
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA 11
Art. 15 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani 11
Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta 12
Art. 17 - Esposizione dei contenitori 12
Art. 18 - Lavaggio dei contenitori 13
Art. 19 - Raccolta della frazione indifferenziata residua 13
Art. 20 - Raccolta della frazione organica 13
Art. 21 - Raccolta dei rifiuti verdi 14
Art. 22 - Raccolta del vetro e delle lattine 14
Art. 23 - Raccolta della plastica 14
Art. 24 - Raccolta della carta e del cartone e del cartone per bevande 15
Art. 25 - Raccolta degli indumenti usati 15
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie 15
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 15
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico 15
Art. 29 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi 16
Art. 30 - Albo unionale dei Compostatori Domestici 16
Art. 31 - Servizio utenze domestiche 17
Art. 32 - Servizio utenze non domestiche 17
Art. 33 - Trasporto rifiuti 17
Art. 34 - Recupero e smaltimento rifiuti 18
TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 18
Art. 35 - Abbandono di rifiuti 18
Art. 36 - Pulizia del territorio 18
Art. 37 - Spazzamento 18
Art. 38 - Cestini stradali 18
Art. 39 - Pulizia delle aree mercatali 19
Art. 40 - Imbrattamento di aree pubbliche 19
Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici 19
Art. 42 - Esercizi stagionali svolti all'aperto 19
Art. 43 - Attività di costruzione, ristrutturazione 19
Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti 20

Art. 45 - Aree di sosta per nomadi 20
Art. 46 - Pulizia delle aree private 20
Art. 47 - Volantinaggio 20
Art. 48 - Servizi su richiesta 20
CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE 21
Art. 49 - Centro di raccolta 21
Art. 50 - Centro di raccolta semplice 21
CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI 22
Art. 51 - Divieti 22
Art. 52 - Controlli 22
Art. 53 - Sanzioni 23
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 24
Art. 54 - Osservanza di altre disposizioni 24
Art. 55 - Danni e risarcimenti 24
Art. 56 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti 24
Art. 57 - Entrata in vigore del regolamento 24

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceolgiche , fissando standard minimi da rispettare;
 f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
 g) 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 h) ai rifiuti radioattivi,
 i) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 j) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 k) ai materiali esplosivi in disuso;
 l) ai prodotti e materiali contenenti amianto;
 m) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani .

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla normativa nazionale, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 b) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 c) **detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 d) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 e) **gestione integrata dei rifiuti urbani:** le attività, i servizi e le operazioni relative al conferimento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto indifferenziato e differenziato, compresa l'attività di spazzamento stradale;
 f) **raccolta:** operazioni di prelievo e raggruppamento dei rifiuti urbani, prima del loro trasporto agli impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento;

g) **raccolta differenziata:** operazioni idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al fine di facilitarne il trattamento specifico, il riutilizzo ed il recupero di materia prima;
h) **raccolta monomateriale:** operazioni di raccolta di singole frazioni merceologiche di rifiuti urbani mediante l'utilizzo di appositi contenitori;
i) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che devono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero; per il territorio del nostro comune si limita alla raccolta congiunta di imballaggi in vetro e lattine nonché alla raccolta congiunta di carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapack;
j) **raccolta domiciliare internalizzata:** sistema di raccolta differenziata che prevede il conferimento diretto ai mezzi di raccolta e trasporto, delle diverse frazioni di rifiuti urbani, qualora le stesse siano confezionate in sacchi e/o il deposito delle medesime frazioni in appositi contenitori, posizionati nelle pertinenze di proprietà delle utenze servite;
k) **raccolta domiciliare esternalizzata di prossimità:** sistema di raccolta differenziata che prevede il conferimento delle frazioni di rifiuti in contenitori, riservati esclusivamente all'utilizzo delle utenze a cui sono dedicati e posizionati sul suolo pubblico nelle immediate adiacenze delle stesse utenze servite;
l) **raccolta stradale:** sistema di raccolta differenziata che prevede il conferimento delle frazioni di rifiuti urbani in contenitori posizionati sul suolo pubblico ed utilizzabili da tutti i cittadini;
m) **raccolta tramite centri di conferimento:** sistema di raccolta che prevede il conferimento diretto da parte degli utenti delle diverse frazioni dei rifiuti prodotti in aree ubicate nei centri urbani o nelle immediate vicinanze, debitamente allestite ed attrezzate per il raggruppamento delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani;
n) **raccolta a chiamata:** sistema di raccolta che per particolari frazioni di rifiuto (es. rifiuti verdi, ingombranti, ecc.), previo debito avviso al gestore, prevede l'attivazione di apposito servizio, direttamente a domicilio o nel luogo in cui sono stati prodotti i rifiuti;
o) **raccolta separata:** operazioni di raccolta dedicate a particolari tipologie di rifiuti, per i quali la vigente normativa prevede sistemi di raccolta separati da quelli adottati per le altre frazioni dei rifiuti urbani (rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, rifiuti di imballaggi secondari e terziari, rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
p) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
q) **Autorità d'Ambito:** La forma di cooperazione con la quale i Comuni assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 24/2002;
r) **Consorzio di bacino o semplicemente Consorzio**: consorzio obbligatorio fra Comuni costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 24/2002;
s) **società affidataria dei servizi:** il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati. In generale tale soggetto è unico per ogni comune anche se non si esclude che servizi particolari possano essere affidati ad altri soggetti.
t) **società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti:** soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento per una o più frazioni di rifiuti urbani ed assimilati prodotti dai comuni del Consorzio di bacino;
u) **compostaggio domestico (o auto compostaggio)**: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante produzione di ammendante tramite buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;
v) **albo dei compostatori**: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;
w) **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata. Possono conferire i propri rifiuti al centro di raccolta le utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché gli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
x) **centro di raccolta semplice**: centro di raccolta costituito unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere unicamente rifiuti non pericolosi di provenienza domestica.
y) **conferimenti multipli**: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da parte di un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un Comune;
z) **ecopunto**: batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni al fine di agevolare gli utenti al conferimento di ogni frazione di rifiuto;
aa) **utenze domestiche:** luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

bb) **utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi (in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico).

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

- **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- **frazione verde** costituta da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;
- **frazione secca residua** ovvero i rifiuti non recuperabili;
- **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, toner per stampanti;
- **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** ovvero lampade a scarica e tubi catodici, lampadine, frigoriferi, congelatori, televisori, computer, video per computer, stampanti, schede elettroniche, lavatrici, lavastoviglie, radio, piccoli elettrodomestici in genere. Vengono suddivisi in 5 raggruppamenti:
 - R1 apparecchiature refrigeranti (frigo, climatizzatori etc.);
 - R2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie etc.);
 - R3 TV e monitor ;
 - R4 tutte le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche al di fuori degli altri raggruppamenti (es. computers, periferiche, asciugacapelli, lampadari, plafoniere etc.);
 - R5 sorgenti luminose (escluse le lampade con filamento, ovvero a incandescenza, ad alogeni e a led che vanno conferite nel rifiuto residuale).
- **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, etc. con l'esclusione dei RAEE ;

b) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento (vedi articolo 12);

c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

d) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

e) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del presente regolamento (vedi articolo 13) ;

f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel presente regolamento (vedi articolo 14).

3. Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs.152/2006;
c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185,comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;
d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque refluee da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) delprecedente comma 2 del presente articolo;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti;
l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Gli stessi sono indicati con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del medesimo decreto.

Art. 5 – Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino

Il Consorzio di Bacino persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute pubblica, alla difesa dell'ambiente e del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di governo e coordinamento, assicura l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni associati, con particolare riguardo alle seguenti operazioni:

- i conferimenti separati delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti i rifiuti urbani;
- i servizi di raccolta differenziata e di raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani;
- la realizzazione delle strutture di servizio necessarie all'espletamento delle operazioni di raccolta differenziata;
- i servizi di spazzamento stradale e di pulizia delle aree pubbliche e delle aree private soggette ad uso pubblico anche mediante gestione in economia da parte di ogni singolo comune, da effettuarsi con modalità definite con apposito accordo ;
- il trasporto delle diverse frazioni di rifiuti urbani raccolti, agli impianti di recupero, trattamento e di smaltimento;
- la rimozione dei rifiuti da abbandono (di cui all'articolo 192, del D.Lgs 152/2006);
- la stipula del contratto di servizio ;
- l'autorizzazione all'effettuazione di servizi supplementari da parte della società affidataria;
- la vigilanza nei confronti dei soggetti gestori dei servizi di raccolta;
- il controllo dei requisiti di legge in capo ai soggetti incaricati del servizio di raccolta , trasporto e smaltimento, con particolare riferimento al possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti.

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Nell'ambito del contratto di servizio la società affidataria provvede direttamente o mediante soggetti terzi alle seguenti attività le quali fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili:

a) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:

a.1 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da scarti organici putrescibili quali scarti di cucina (ORGANICO) per le utenze domestiche e non domestiche;
a.2 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta per le utenze domestiche e non domestiche;
a.3 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da cartone per le utenze non domestiche;
a.4 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non domestiche;
a.5 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituti da imballaggi in vetro e metallici per le utenze domestiche e non domestiche;
a.6 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (SECCO RESIDUO) per le utenze domestiche e non domestiche;
a.7 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti per le utenze domestiche;
a.8 raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da scarti vegetali (VERDE) per le utenze domestiche;
a.9 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani cimiteriali;
a.10 raccolta e trasporto di pile e farmaci;
a.11 raccolta di toner, cartucce e di nastri per stampanti;
a.12 trasporto dai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani (ecocentri) agli impianti di destinazione finale;
a.13 fornitura di contenitori e attrezzature per i predetti servizi, distribuzione e consegna di contenitori e attrezzature per i predetti servizi sul territorio;
a.14 indagini territoriali propedeutiche alla consegna delle attrezzature e dei contenitori di cui al punto precedente;
a.15 manutenzione dei mezzi, dei contenitori e delle attrezzature;
a.16 rilevamento e rendicontazione informatizzati degli svuotamenti dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani costituiti da scarti organici putrescibili quali scarti di cucina (ORGANICO) e dei rifiuti urbani indifferenziati (SECCO RESIDUO);

b) servizi di nettezza urbana:

b.1 svuotamento di cestini gettacarte e pulizia dell'area circostante
b.2 svuotamento dei contenitori per le deiezioni canine
b.3 raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree adibite a mercati, fiere, manifestazioni, feste e sagre ;

c) altri servizi:

c.1 numero verde: gestione del servizio di informazione telefonica alle utenze;
c.2 carta dei servizi.

Art. 7 – Competenze dell'Unione Coser Bassa Vercellese

1. L'Unione Coser Bassa Vercellese, di seguito indicata come "Unione", ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, gestisce per conto dei Comuni aderenti "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi". In tale contesto l'Unione contribuisce ad assicurare su territorio dei Comuni aderenti, con il

coordinamento del Consorzio di Bacino, il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani attraverso le seguenti attività:

a) fornire alla Regione, alla Provincia, all'Autorità d'Ambito ed al Consorzio tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste ;
b) esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 198, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
c) fornire parere su:
 - modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - modalità e frequenze di raccolta, in funzione delle varie frazioni, approvate dal Consorzio e definite
 - secondo le competenze di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - collocazione degli ecopunti di raccolta sul suolo pubblico;
d) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte dei privati, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
 - raccolta e trasporto dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
 - corretta destinazione dei carichi a smaltimento e recupero;
e) adottare ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco di ogni Comune aderente, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
f) emettere ordinanze, in attuazione del presente regolamento e del piano di servizi predisposto dal Consorzio, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.
g) approvare i piani finanziari e la tariffa.
h) prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture dedicate alla raccolta differenziata, nonché il posizionamento, all'interno delle pertinenze private, dei contenitori dedicati al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, da conferire al sistema di raccolta differenziata domiciliare;

2. Fermo il potere di vigilanza del Consorzio nei confronti della società affidataria, l'Unione, in caso di riscontrata irregolarità del servizio, potrà:

a) contestare in forma scritta l'inadempimento al Consorzio ed alla società affidataria al fine di sollecitare il rispetto del contratto di servizio;
b) richiedere al Consorzio l'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.

3. L'Unione è tenuta ad inviare alla società affidataria ed al Consorzio il riepilogo degli interventi straordinari che nel corso dell'anno successivo gli occorreranno, specificando la tipologia (mercato, fiera o simili, rifiuti cimiteriali, spazzamenti etc.), la quantità, la frequenza o la data prevista, il luogo di esecuzione. Tali informazioni devono essere inviate, di norma, almeno 3 mesi prima della data limite per l'approvazione del bilancio.

4. L'Unione si impegna:

a) ad adeguare ed integrare il proprio regolamento, (di cui all'art. 198 c. 2 del D. Lgs 152/2006 e all'art. 4 della L.R. 24/02), al regolamento di gestione rifiuti urbani adottato dal Consorzio di Bacino;
b) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
c) ad emanare, previa intesa con il Consorzio, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
d) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre sempre più il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

3. Il Consorzio di bacino, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale. Per l'organizzazione dei servizi il Consorzio predispone delle specifiche tecniche dalle quali derivano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.
6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con l'Unione e la società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti e nel rispetto di quanto disposto dal contratto di servizio, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio. Tali quantitativi devono essere comunicati alla società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti all'atto del conferimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e dell'Unione svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 8.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio unionale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Consorzio di bacino, sentita l'Unione e la società affidataria del servizio, stabilisce:
 a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi.
6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati su suolo pubblico ovvero, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche.
7. I contenitori adibiti ai servizi di raccolta differenziata domiciliare internalizzata devono essere posizionati nelle aree pertinenziali delle proprietà private, esterne ai fabbricati, su superfici possibilmente piane ed appositamente delimitate con segnaletica orizzontale a carico della proprietà, dotate di pavimentazione, per favorirne le operazioni di pulizia ed agevolare la movimentazione dei contenitori stessi.
La collocazione dei contenitori non deve comunque essere posta a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali si aprono, a livello di piano terra e/o piano rialzato, ingressi, porte, finestre, balconi, di civili abitazioni e/o di attività produttive ed inoltre non costituire ostacolo od intralcio, al passaggio nell'area pertinenziale interessata o in altre aree private adiacenti ed al normale accesso al suolo pubblico. Nei casi in cui, sulla base di verifiche e valutazioni fatte caso per caso, risulti impossibile rispettare i succitati criteri d'internalizzazione dei contenitori, i medesimi sono posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze alle quali sono espressamente dedicati.

Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.
2. Le utenze che usufruiscono del servizio domiciliare internalizzato di raccolta differenziata, fatta eccezione per le realtà territoriali in cui vengono attuate modalità organizzative e gestionali del servizio di raccolta diverse o a seguito di specifici e motivati accordi con il gestore del medesimo servizio, sono tenute a farsi carico della movimentazione, dalle aree pertinenziali al più vicino punto d'accesso alla strada pubblica, dei sacchi e/o dei contenitori delle frazioni differenziate e della frazione residuale dei rifiuti, al fine di conferirli al servizio di raccolta, nei modi e nei tempi stabiliti. Le utenze succitate sono inoltre tenute a provvedere alla pulizia ed al lavaggio delle aree pertinenziali, sulle quali sono posizionati i contenitori.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Consorzio di bacino cura, anche in collaborazione con la società affidataria e l'Unione, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei servizi resi all'utenza nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.
3. Il Consorzio può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono indicati nel Regolamento unionale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti cui si rinvia.
I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

a) non essersi formati in aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
b) non essersi formati nelle strutture di vendita con superficie superiore a 450 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ;
c) essere compresi nell'elenco di cui al regolamento indicato al comma 1.
d) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella inserita nel regolamento di cui al comma 1;
e) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti a cura e spese del produttore. Essi potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la società affidataria del servizio ovvero tra il produttore e la società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti.
3. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali di rifiuti individuati come sopra, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
4. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi in relazione alle volumetrie rese disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. In particolare tali rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti della società per il trattamento e recupero attraverso la stipula di apposite convenzioni con la medesima e/o con la società affidataria del servizio.
5. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili.
6. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle attività indicate nel regolamento di cui al comma 1, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 53 del presente regolamento.
7. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della Tassa deve essere ridotto in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
8. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi:
a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento (vedi articolo 12) tutti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale quale ad esempio operazioni di pulizia, manutenzione, giardinaggio, costruzione e demolizione edile, smontaggio di parti ed accessori delle casse prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
b) esumazioni ed estumulazioni, costituiti da parti, componenti , accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
a) fiori secchi;
b) corone;
c) carta;
d) ceri e lumini;
e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;

f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse;

g) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale

I rifiuti di cui ai punti a-g devono esser collocati in appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero. La raccolta ed il trasporto di tali rifiuti rientra nel normale servizio erogato dalla società affidataria. I rifiuti di cui al punto g) precedente possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale. In caso contrario, gli interessati dovranno conferire il rifiuto inerte suddetto presso impianto autorizzato.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono a titolo di esempio costituiti da:

a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es.maniglie);

c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1 non metallici devono essere confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali non metallici".

6. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1 metallici devono essere bonificati da qualsiasi altro materiale, opportunamente disinfettati e quindi confezionati in appositi imballaggi a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali metallici". Gli stessi potranno quindi essere avviati a recupero.

7. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui ai commi 5 e 6.

8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

9. Al responsabile della struttura cimiteriale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. Le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, oggetto delle raccolte differenziate, attuate con il sistema domiciliare o con il sistema stradale, sono conferite al servizio pubblico tramite sacchi a perdere e/o contenitori rigidi e semirigidi.

I sacchi ed i sacchetti a perdere in cui confezionare i rifiuti, in particolare la frazione organica e la plastica devono avere le seguenti caratteristiche:

Organico: Sacchi Biodegradabili certificati, di almeno 10 litri capacità utile. I sacchi dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo i criteri di compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432 del 2002. In alternativa a quanto proposto, si potranno utilizzare Sacchi in carta Biodegradabili certificati, dotati di capacità teorica superiore o uguale a 7,5 litri. I sacchi dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo i criteri di compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432 del 2002.

Plastica: sacchi in plastica, di capacità utile pari ad almeno 90 litri e robustezza adeguata;

2. I contenitori rigidi e semirigidi per il conferimento dei rifiuti urbani, in quanto attrezzature indispensabili a svolgere un servizio di pubblica utilità rivolto all'intera collettività, sono da considerarsi alla stregua degli arredi urbani e pertanto come tali, soggetti alle norme di tutela e regolamentazione stabilite in merito.

3. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della società affidataria del servizio, in conformità al piano colore ed alle volumetrie indicate dal Consorzio di bacino. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e di impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

4. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte.

5. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

6. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 100 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

7. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

8. Per le frazioni oggetto di raccolta domiciliare l'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). L'utente è tenuto ad esporre i contenitori in luogo accessibile agli operatori della raccolta nelle date ed agli orari previsti ed a reinternalizzarli una volta che siano stati svuotati dalla società affidataria. La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 18.
9. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione unionale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, previa autorizzazione dell'Amministrazione unionale e dell'Amministrazione aggiudicatrice, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati (dotazione a cura e spese dell'Appaltatore di sistemi di chiusura dei contenitori).
10. Tutte le volte che sia necessario il Consorzio, l'Unione e la società affidataria del servizio concorderanno gli adeguamenti delle volumetrie necessari alle reali esigenze del conferimento.
11. Il luogo in cui posizionare i contenitori viene stabilito dall'Unione in accordo con la società affidataria dei servizi.
12. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione dell'Unione previo parere della polizia municipale al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
13. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.

Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo allo stato sfuso ma deve sempre essere racchiuso negli appositi contenitori.
4. Salvo espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori rifiuti pressati meccanicamente.
5. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-13426 del 1/3/2010.
2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto, salvo eccezioni, con le cadenze sottoriportate:
 - una frequenza di svuotamento settimanale, dei contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale;
 - una frequenza di svuotamento bisettimanale (due volte/settimana) dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica;
 - In caso di attuazione di ulteriori servizi porta a porta, una frequenza di svuotamento almeno bimensile (due volte/mese);
3. I contenitori a cura dell'utenza devono essere esposti su strada nei giorni di raccolta e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto, dopodiché devono essere ritirati.
4. Il calendario della raccolta delle varie frazioni di rifiuto e gli orari di esposizione dei contenitori sono stabiliti dalla società affidataria del servizio in accordo con il Consorzio, sentita l'Unione. Tali informazioni sono comunicate alle utenze domestiche e non domestiche a cura del Consorzio, con la collaborazione dei comuni aderenti all'Unione.
5. Nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività (1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), la raccolta verrà effettuata il primo giorno feriale successivo. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (ad esempio, 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (a eccezione di quelle con frequenze settimanali o superiori) potranno essere effettuate il secondo giorno successivo non festivo.
6. Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti (alberghi , esercizi commerciali, campeggi etc.) utilizzano progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti , anche al fine di non esporre per lo svuotamento un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti parzialmente.
7. E' preferibile esporre i contenitori immediatamente prima e ritirare gli stessi non appena effettuato lo svuotamento per motivi di ordine e decoro urbano e comunque entro gli orari limite indicati dalla società affidataria.

8. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.
9. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dalla società di raccolta dove l'utente colloca il contenitore.
10. I contenitori devono essere esposti in maniera ordinata e tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
11. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
12. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per inadempimento dal contratto di servizio.
13. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta. La società affidataria dovrà recuperare il disservizio nella giornata feriale successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.

Art. 18 – Lavaggio e sanificazione dei contenitori

1. I contenitori della raccolta domiciliare devono essere mantenuti in adeguate condizioni igienico-sanitarie.
2. Il lavaggio e la sanificazione dei piccoli contenitori (non carrellati) deve essere eseguito a cura dell'utenza.
3. Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con frequenza almeno trimestrale.
4. Il lavaggio dei contenitori carrellati collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze dovrà essere effettuato dall'azienda affidataria almeno 12 volte all'anno, per i contenitori dell'organico e con frequenza almeno trimestrale per i contenitori del secco residuo.

Art. 19 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, viene raccolta con modalità domiciliari sia presso le utenze domestiche che presso le utenze non domestiche. Essa è costituita, in via non esaustiva, da:

a) oggetti in ceramica ;
b) carta plastificata ;
c) CD, DVD, cassette audio-video;
d) lettiere ed escrementi di animali;
e) pannolini ed assorbenti;
f) oggetti in gomma;
g) mozziconi di sigaretta;
h) in generale altri rifiuti per i quali non è attivato un servizio di raccolta differenziata.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:

a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

3. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità:

a) mediante contenitori assegnati alle utenze da servire e dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle stesse;
b) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
c) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative quali ad esempio la fornitura di cassonetti con chiave posizionati in aree pubbliche;
d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 20 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica viene raccolta con modalità domiciliari sia presso le utenze domestiche che presso le utenze non domestiche. Essa è costituita, in via non esaustiva, da:

a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
b) alimenti avariati senza confezione;
c) avanzi alimentari, gusci d'uovo, piccole ossa;
d) scarti di frutta e verdura;

e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
f) tovagliolini e fazzoletti di carta;
g) carta da pane, carta assorbente da cucina;
h) segatura e cenere di legna spenta;
i) stoviglie in materiale biodegradabile.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:
a) borse di plastica;
b) lettiere ed escrementi di animali domestici;
c) pannolini ed assorbenti ;
d) stracci ;
e) mozziconi di sigaretta ;
f) altre tipologie di rifiuto non organico;

3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
a) gli utenti conferiscono i rifiuti chiusi in sacchetti biodegradabili in contenitori loro affidati e dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire.
b) la periodicità è almeno 2 volte alla settimana e comunque è riportata nel contratto di servizio;
c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati.
2. Il servizio di raccolta del verde è previsto domiciliarizzato e solo per le utenze domestiche. Tutti i nuclei familiari residenti devono ricevere in dotazione, su richiesta, dei contenitori rigidi. La raccolta e il trasporto degli scarti vegetali dovrà avvenire con specifiche raccolte a domicilio secondo calendarizzazione da stabilirsi in accordo con la società affidataria del servizio. Qualora siano messe a disposizione da parte dei singoli comuni aree opportunamente autorizzate per il deposito temporaneo di questi rifiuti, l'Appaltatore dovrà provvedere al posizionamento di contenitori adeguati per quantità e dimensioni e successivamente trasportarli presso i centri di trattamento individuati dal Consorzio.
3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurne la volumetria.

Art. 22 – Raccolta del vetro e delle lattine

1. La frazione recuperabile vetrosa viene raccolta insieme agli imballaggi metallici (lattine) con modalità domiciliari sia presso le utenze domestiche che presso le non domestiche. Tale frazione è costituita da:
a) bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti;
b) contenitori in materiale metallico che non siano sporchi di vernici o solventi;

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro e delle lattine oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli, contenitori sporchi di vernici o solventi, pirex.
3. Il servizio di raccolta del vetro e delle lattine viene svolto con le seguenti modalità:
a) mediante apposito contenitore assegnato alle utenze , con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle stesse;
b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
c) gli imballaggi in vetro e metallici devono essere conferiti vuoti.
d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon.
e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

4. Il servizio di raccolta non dovrà essere effettuato nelle ore notturne, ovvero tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 23 – Raccolta della plastica

1. Gli imballaggi in plastica vengono raccolti con modalità domiciliari sia presso le utenze domestiche che presso le non domestiche. Essi sono costituiti in particolare da contenitori in plastica vuoti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite, flaconi di detersivi, shampoo etc.) sacchetti della spesa, confezioni per alimenti, vasetti per lo yogurt, reti per frutta, imballaggi in plastica in genere e piccoli imballaggi in polistirolo;
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo pneumatici e oggetti di gomma, materiale elettrico, spugne, contenitori in materiali poliaccoppiati per bevande (tipo tetrapack) e neppure posate monouso. Le posate monouso se costituite da materiali biodegradabili (e solo in tal caso) devono essere conferite nei contenitori per la raccolta della frazione organica.
3. Il servizio di raccolta della plastica viene svolto con le seguenti modalità:
a) mediante appositi sacchi in plastica semitrasparenti distribuiti dall'azienda affidataria. Gli utenti conferiscono il rifiuto chiuso all'interno del sacco che viene esposto a cura dell'utente stesso su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta;
b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;

c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

Art. 24 – Raccolta della carta, del cartone e del cartone per bevande

1. La carta ed il cartone vengono raccolti congiuntamente con modalità domiciliari solo presso le utenze domestiche Le utenze non domestiche usufruiscono di un servizio domiciliare tramite contenitori internalizzati per la sola carta, mentre hanno un servizio separato per il cartone. La frazione in oggetto è costituita in particolare da giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone , contenitori in materiali poliaccoppiati per bevande (tipo tetrapack);
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, nylon, cellophane.
3. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:
 a) mediante appositi contenitori assegnati alle utenze e dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle stesse;
 b) con la periodicità riportata nel contratto di servizio;
 c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon.
4. Le utenze domestiche devono piegare e pressare il cartone per ridurne l'ingombro prima di depositarlo nel contenitore.
5. Le utenze non domestiche conferiscono il cartone tramite pacchi da posizionarsi su suolo pubblico a cura dell'utenza nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

Art. 25 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:
 a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
 b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.
2. Il conferimento degli indumenti usati viene effettuato direttamente dagli utenti presso gli appositi contenitori stradali .

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) punto 5), in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati);
I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati all'area ecologica con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento o mediante servizio di ritiro a domicilio su prenotazione.
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);
I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento.
2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tale da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere contro degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE , anche pericolosi, e dei rifiuti pericolosi da impiego domestico

1. Sono RAEE i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 6);
2. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 7) in particolare i rifiuti diversi dai RAEE che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.
3. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, toner per stampanti.

4. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

a) presso il centro di raccolta negli orari di apertura previsti.
b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione;
c) limitatamente ai rifiuti pericolosi da impiego domestico la raccolta potrà avvenire anche tramite apposito mezzo attrezzato (ecomobile) presso piazze o altri luoghi pubblici.

Inoltre, qualora siano messe a disposizione da parte del singolo comune aree opportunamente autorizzate per il deposito temporaneo di questi rifiuti, l'Appaltatore dovrà provvedere al posizionamento di contenitori adeguati per quantità e dimensioni e successivamente trasportarli presso i centri di pretrattamento dei rifiuti residuali e di valorizzazione delle raccolte differenziate individuati dal Consorzio.

5. I RAEE per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma del presente articolo.

6. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti e RAEE su prenotazione sono le seguenti:

a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche e, per i rifiuti assimilati, alle utenze non domestiche, limitatamente al rifiuto che non costituisce l'oggetto principale dell'attività produttiva;
b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare. Non sono ammesse integrazioni intervenute successivamente alla comunicazione delle prenotazioni da parte dell'utente alla società affidataria ;
c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'interno delle proprietà nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

7. I RAEE dovranno essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti ingombranti. Per i RAEE contenenti clorofluorocarburi "CFC" dovranno essere adottati particolari attenzioni nella fase di ammasso e trasporto affinché tutte le operazioni avvengano in modo da non provocare il rilascio di clorofluorocarburi nell'ambiente.

Art. 29 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. Il presente articolo ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico, anche detto autocompostaggio.

2. Le utenze domestiche presenti sul territorio unionale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali, così come definito nelle "Indicazioni di buone pratiche" allegato "A" al presente regolamento, al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

3. Possono effettuare il compostaggio domestico solo gli utenti che dispongono di un numero di metri quadri di terreno annesso all'abitazione che ne garantisca il giusto utilizzo secondo le norme di buona tecnica vigenti in materia di compostaggio.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi di altri proprietari/utilizzatori, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a due metri. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Unionale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera

6. Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.

7. Il richiedente si impegna ad informare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti

Art. 30 – Albo unionale dei compostatori domestici

1. Presso l'Unione è istituito l'Albo dei Compostatori Domestici, ovvero un elenco in cui sono registrate le utenze che nel territorio unionale praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.

2. Hanno diritto ad essere iscritti nell'Albo, tutti i cittadini residenti nel territorio unionale intestatari di utenze domestiche, facendone apposita richiesta all'Ufficio Tributi Unionale, utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche sul sito istituzione.

3. Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'area di pertinenza in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico, per i quali non è applicabile l'agevolazione.

4. Le verifiche del buon andamento della pratica del compostaggio domestico vengono effettuate dall'Unione anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, e/o attraverso i tecnici unionali nonchè la Polizia locale;

5. L'utenza è tenuta a consentire in qualunque momento e senza preavviso il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida, redigendo apposito verbale.

6. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.
7. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni.
8. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo dei compostatori utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche sul sito istituzione da trasmettere all'Ufficio Tributi unionale.
9. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.
10. L'elenco delle utenze iscritte all'Albo dei Compostatori Domestici sarà trasmesso al C.O.VE.VA.R. - Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani, che svolge tutte le funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle vigenti leggi, ai fini del controllo dei rifiuti umidi eventualmente conferiti al Servizio di raccolta.
11. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni sia dei cittadini che degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che le utenze iscritte all'Albo dei Compostatori Domestici non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui tali utenze conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio tributi unionale per i provvedimenti conseguenti.

Art. 31 – Servizio utenze domestiche

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani ed assimilati agli urbani le utenze vengono servite con contenitori adatti alla conformazione urbanistica del territorio e di volumetrie e numero tali da garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II, Titolo II del presente regolamento. La forma organizzativa, concordata tra la società di raccolta, l'Unione ed il Consorzio, deve comunque garantire i criteri di efficienza, efficacia e separazione delle frazioni merceologiche per tutte le utenze.

Art. 32 – Servizio utenze non domestiche

1. Al fine di rispettare i limiti del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è attivato un servizio che concili frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori a servizio delle utenze medesime. Per le frazioni oggetto di raccolta domiciliare il noleggio di eventuali contenitori diversi dai normali cassonetti carrellati è a carico dell'utenza. I contenitori noleggiati devono comunque essere accettati dalla società affidataria del servizio di raccolta. Tutte le volte che sia necessario il Consorzio, l'Unione e la società affidataria del servizio concorderanno gli adeguamenti delle volumetrie necessari alle reali esigenze del conferimento.
2. La società affidataria dei servizi di raccolta è tenuta a comunicare le modalità operative di cui al comma 1 all'Unione ed al Consorzio, al fine di monitorare le produzioni ed adeguare le superfici soggette a tassa.

Art. 33 – Trasporto rifiuti

1. Le operazioni di trasporto dei rifiuti urbani sono finalizzate a raccogliere e trasferire le varie frazioni di rifiuto, dai luoghi di produzione e conferimento, agli impianti di recupero, trattamento e/o smaltimento finale.
2. I mezzi adibiti a tali operazioni, devono essere in possesso di caratteristе tali da assicurare:
- il rispetto della vigente normativa sui trasporti e del Codice stradale;
- il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e delle emissioni dei gas di scarico;
- la tutela igienico-sanitaria ed ambientale sia durante il trasporto, sia nelle fasi di carico e scarico dei rifiuti, nonché nelle operazioni di lavaggio ed igienizzazione degli stessi mezzi;
- il caricamento e lo svuotamento meccanizzato dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica e del rifiuto indifferenziato residuale;
- un basso indice di costipamento dei carichi di rifiuti a prevalente matrice organica, al fine di evitare un'eccessiva formazione di percolato;
- la salvaguardia dell'integrità, durante le operazioni di carico, scarico e trasporto, dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3. Lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti e il trasbordo degli stessi rifiuti da un mezzo all'altro, sono da considerasi operazioni facenti parte integrante del servizio di raccolta e trasporto, a condizione che:
- tali attività siano svolte su aree appositamente individuate;
- la durata massima di stazionamento dei mezzi non superi le quarantotto ore e nel caso di carichi costituiti da rifiuti putrescibili, non più di ventiquattro ore. Dal computo delle ore vengono esclusi i giorni nei quali è interdetta la circolazione ai mezzi pesanti ;
- il trasbordo da un mezzo ad un altro, avvenga senza depositare sul suolo i rifiuti.

Art. 34 – Recupero e smaltimento dei rifiuti

1. Le frazioni omogenee dei rifiuti urbani raccolte in modo differerenziato, sono avviate, in via prioritaria, alle piattaforme CONAI o agli impianti di recupero di materia e/o di energia presenti sul territorio dell'ambito ottimale d'appartenenza.
2. I rifiuti urbani indifferenziati residuali e le altre frazioni di rifiuto non recuperabili sono destinati agli impianti di trattamento e/o smaltimento che fanno capo al sistema integrato di gestione dei rifiuti del succitato ambito ottimale.
3. L'Autorità di Ambito nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite, individua gli impianti a cui fare riferimento per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 35 – Abbandono di rifiuti

1. L'Unione interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati sulle aree pubbliche e/o sulle aree private comunque soggette ad uso pubblico presenti nel territorio dei Comuni aderenti.
2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Unione, con proprio atto, diffida ed ingiunge, allo stesso responsabile di provvedere alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti, nonché, qualora necessario, ad effettuare le operazioni di ripristino dell'area, fatti comunque salvi tutti gli adempimenti e le sanzioni di legge, previsti in merito.
3. L'Unione in caso di mancata ottemperanza al provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati, provvede, con diritto di rivalsa in danno dei soggetti responsabili, in via sostitutiva.
4. Nel caso in cui l'abbandono avvenga su area privata e non sia possibile identificare un responsabile, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006.
5. Ove gli organi di vigilanza rilevino gravi elementi di rischio di carattere igienico-sanitario e/o ambientale, sentito possibilmente il parere dell'A.S.L. territorialmente competente, il singolo Comune dispone, adottando apposita ordinanza sindacale, un intervento di urgenza, finalizzato all'immediata rimozione e smaltimento dei rifiuti oggetto dell'abbandono.

Art. 36 – Pulizia del territorio

1. La società affidataria dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nel raggio di metri cinque dai cassonetti stradali e, ove possibile, dovrà altresì conferire il rifiuto abbandonato raccolto nel cassonetto destinato alla classificazione merceologica del rifiuto stesso. Il resto del rifiuto abbandonato sarà raccolto come rifiuto residuale.
2. I rifiuti provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti secondo modalità definite da specifico accordo tra il Consorzio e l'Unione, inclusa la gestione in economia da parte di quest'ultima ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 dal D.Lgs. 152/2006.
4. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 3 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con l'Unione.
5. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.
6. Sono altresì esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizia di ferrovie e strade non di competenza comunale.

Art. 37 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate dall'Unione.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

Art. 38 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere istallati cestini stradali per rifiuti prodotti dai passanti.
2. Il servizio di svuotamento dei cestini gettacarte viene effettuato almeno una volta alla settimana. Lo svuotamento dei cestini prevede la rimozione del sacco usato e relativa sostituzione con altro apposito sacchetto in plastica. La società affidataria del servizio è tenuta a provvedere una volta ogni sei mesi alla sanificazione dei contenitori gettacarte.

3. La società affidataria del servizio potrà fornire la manutenzione, l'integrazione e la sostituzione dei cestini stessi su richiesta e a carico dell'Unione.

Art. 39 – Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo separatamente le diverse frazioni con le modalità impartite dalla società affidataria dei servizi di raccolta.
2. La società affidataria, una volta terminate le attività di vendita mercatali, provvederà al ritiro dei rifiuti e procederà allo spazzamento meccanizzato/manuale delle aree.

Art. 40 – Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare le aree pubbliche con l'abbandono di rifiuti quali gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.
2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.
3. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, su richiesta dell'amministrazione comunale/unionale vengono asportate dalla società affidataria del servizio o soggetto terzo da questa incaricato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale. Alla rimozione della carogna dell'animale seguirà la sanificazione del suolo contaminato con appositi prodotti disinfettanti. La carcassa dell'animale contenuta nell'apposito sacco, verrà poi smaltita in conformità alle disposizioni che darà la competente ASL.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 41 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, istallando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i fronte strada, sia dai rifiuti eventualmente depositati, che dagli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 42 Esercizi stagionali svolti all'aperto

1. Gli esercizi stagionali svolti all'aperto, quali piscine, campeggi, ecc. sono tenuti a comunicare all'Unione ed alla società affidataria dei servizi di raccolta , almeno trenta giorni prima, la data d'inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti e/o predisporre apposita articolazione del pubblico servizio di raccolta. I titolari dei suddetti esercizi sono tenuti a provvedere alla pulizia giornaliera dell'area interessata, conferendo i rifiuti raccolti, eventualmente anche in modo differenziato, nei contenitori messi a disposizione dal pubblico servizio. Ogni onere, dovuto all'intervento straordinario del servizio pubblico, deve ritenersi a carico dei titolari degli esercizi stagionali in oggetto.

Art. 43 Attività di costruzione, ristrutturazione

1. I titolari e/o i responsabili delle attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, demolizione di fabbricati, effettuate con occupazione del suolo pubblico o di aree comunque soggette ad uso pubblico, sono tenuti a mantenere ed a restituire le superfici temporaneamente occupate e quelle immediatamente circostanti, perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, residui e scarti di ogni genere.
2. E' vietato conferire i rifiuti derivanti dalle succitate attività ed in particolare le macerie edili, le latte vuote di vernici e solventi, ecc nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Analoghe disposizioni si applicano nelle aree occupate da interventi cantieristici relativi ad opere stradali ed a infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 44 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al singolo Comune aderente all'Unione il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base alle specifiche tecniche concordate con il Comune.
4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti l'Unione può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 45 – Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi e/o nelle aree adibite alla sosta temporanea dei camper/autocaravan secondo normative vigenti, è previsto su richiesta dell'Unione il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi per le varie tipologie come definito nelle specifiche dei servizi. I nomadi ed i turisti sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 46 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.
2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 47 – Volantinaggio

1. La distribuzione di opuscoli e volantini pubblicitari è consentita purchè avvenga mediante consegna a mano dei destinatari. E' quindi vietato riporre volantini sulle auto in sosta. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di enti pubblici o di aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza per motivi di pubblico interesse.
2. E' vietato riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego.
3. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo con l'abbandono degli stessi.

Art. 48 – Servizi su richiesta

1. L'Unione potrà richiedere alla società affidataria, attraverso il Consorzio, ulteriori servizi, valutando se ed in che misura questi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire. I relativi costi straordinari saranno posti dal Consorzio a carico dell'amministrazione unionale. A titolo esemplificativo tali ulteriori servizi potranno essere:

a) pulizia strade per gli interventi eccedenti quelli programmati:
 - spazzamento;
 - raccolta foglie;
 - pulizia aree pavimentate in parchi e giardini;
 - raccolta siringhe ;
 - spurgo pozzetti e pulizia caditoie presso impianti idonei;
 - raccolta e smaltimento siringhe presso impianti idonei;
 - raccolta e smaltimento delle carogne di animali;
 - raccolta e trasporto rifiuti in aree di sosta per nomadi ;
 - raccolta e trasporto rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche o spettacoli viaggianti;
 - rimozione di discariche abusive ;

b) piani speciali:
 - servizi straordinari e a richiesta;
 - sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;
 - collaborazione nel controllo di atti incivili.

2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA E AREE ECOLOGICHE

Art. 49 – Centro di raccolta

1. E' una postazione, debitamente attrezzata e presidiata, appositamente allestita per il raggruppamento delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani , conferite direttamente dagli utenti, prima del trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento. Il centro di raccolta è realizzato conformemente e coerentemente ai criteri tecnici e realizzativi dettati dal DM 8/4/2008 e s.m.i.

2. L'eventuale deposito dei rifiuti pericolosi necessita della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, di cui all'art. 190 del D. Lgs 152/2006.

3. Il centro di raccolta consortile è presidiato e gestito, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- l'accesso al centro, nei giorni e negli orari prestabiliti , è assicurato dal personale addetto, il quale:
 - presenzia alle operazioni di conferimento dei rifiuti ed assiste gli utenti, quando necessario, nella corretta gestione di tali operazioni;
 - mantiene l'efficienza dell'area e delle relative attrezzature, provvedendo alle operazioni di pulizia e di lavaggio, nonché segnalando i necessari interventi di manutenzione e disinfestazione;
 - effettua le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti e/o voluminosi ai fini del loro avvio alle successive operazioni di trattamento e/o recupero;
 - provvede all'eventuale compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi;
 - informa, con opportuno preavviso, il gestore del servizio di raccolta e trasporto circa la necessità di svuotamento dei contenitori;
 - procede all'identificazione dei conferitori di rifiuti urbani assimilati e, ove possibile, alla pesatura dei rifiuti dagli stessi conferiti;
 - fornisce agli utenti informazioni e chiarimenti in merito all'organizzazione ed alle operazioni che presiedono al sistema integrato di raccolta.
- l'organizzazione gestionale del centro, deve consentire il corretto conferimento dei rifiuti urbani, prodotti sul territorio del bacino di utenza servito dallo stesso centro e possibilmente delle seguenti frazioni e tipologie:
 - carta
 - cartone
 - frazione verde (sfalci e potature)
 - frazione organica (anche conferimento da parte dei gestori del servizio di raccolta per ottimizzare le operazioni di trasporto agli impianti di recupero)
 - vetro (imballaggi e lastre)
 - metalli
 - legno (trattato e non trattato)
 - plastica (compresi i films plastici)
 - tessili
 - rifiuti ingombranti
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
 - pile e farmaci
 - pneumatici, oli esausti, accumulatori al piombo (derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche)
 - macerie edili (derivanti da lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dalle utenze domestiche nei locali adibiti a civile abitazione)
 - rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani
 - altri rifiuti urbani
- le operazioni di conferimento, raggruppamento e deposito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere svolte in modo tale da ottimizzare il riciclaggio delle apparecchiature e dei loro componenti, salvaguardando nel contempo la loro integrità per consentirne la messa in sicurezza;
- la frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, deve essere avviata alle operazioni di recupero entro 48 ore dal suo conferimento;
- il centro di raccolta e le aree perimetrali esterne devono essere oggetto di pulizia giornaliera, nonché periodicamente sottoposte ad operazioni di disinfestazione.

Art. 50 – Centro di raccolta semplice

1. Il centro di raccolta semplice è una struttura costituita unicamente da cassoni scarrabili. Nell'organizzazione dei servizi integrati di raccolta dei rifiuti urbani svolge una funzione di supporto logistico , agevolando il conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti dalle utenze.

2. Presso i centri di raccolta semplici vengono conferite esclusivamente le frazioni di rifiuti urbani non pericolose di provenienza domestica ad orari prestabiliti ed in presenza dei personale addetto.

3. Per la definizione e la gestione dei centri di raccolta semplici si rimanda alla vigente normativa regionale e nazionale (D. Lgs 152/2006 e s.m.i. , DM 8/4/2008 e s.m.i.) .

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 51 – Divieti

1. Sono vietati:
 a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 b) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
 c) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio e concordati con l'Unione;
 d) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
 e) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
 f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 g) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 i) l'utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati;
 j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti i nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
 l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
 p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
 q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
 s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti;
 t) la modifica della posizione dei contenitori.

2. Presso i centri di raccolta rifiuti sono vietati:
 a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree;
 b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
 d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altromodo accumulati;
 e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo della tassa, salvo diverse disposizioni;
 f) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 g) il danneggiamento delle strutture;
 h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 52 – Controlli

1. Al controllo ed alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine, dell'ARPA di Vercelli e di altri organismi specificamente individuati.

2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

3. Tramite specifico accordo, per le finalità di controllo l'Unione può anche avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

Art. 53 – Sanzioni

1. Alle violazioni del presente regolamento compiute dalla società affidataria del servizio di raccolta viene applicato il sistema sanzionatorio previsto dal contratto di servizio. Le violazioni al presente regolamento compiute dagli utenti , fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ad un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;

b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo (€)	Importo massimo (€)
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento che superi i limiti quantitativi di assimilabilità di cui all'art. 12 comma 5	100	500
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non contemplato all'art. 12 c. 3	200	500
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare (art. 51 c. 1 lett. d)	25	200
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura (art. 16 c. 1 e 2)	40	300
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta Differenziata (art. 16 c. 1)	50	300
Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata (art. 16 c. 1)	50	300
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo, ad es. nei contenitori dell'indifferenziato (art. 51 c. 1 lett. h)	100	500
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati (art. 51 c. 1 lett.i)	25	500
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti (art. 51 c. 1 lett.f)	25	500
Distribuzione di volantini eccetto i casi previsti dal presente regolamento (art. 47)	150	500
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità (art. 51 c. 1 lett.g)	25	300
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati (art. 51 c. 1 lett.h)	100	500
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (art. 15 c. 11)	40	300
Conferimenti al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi (art. 51 c. 1 lett.j)	50	500
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo (art. 51 c. 1 lett. k)	50	500
Combustione di qualunque tipo di rifiuto (art. 51 c. 1 lett.l)	50	500
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori (art. 51 c. 1 lett. m)	50	500
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti (art. 51 c. 1 lett.p)	50	500
Mancata attuazione del compostaggio domestico da parte di utente ancora iscritto all'albo comunale dei compostatori domestici (art. 30 c. 4)	100	200
Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee (art. 35)	103	619
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo (art. 35)	50	300
Mancata pulizia dei luoghi di uso comune dei fabbricati nonché delle aree scoperte private (art. 46 c. 1)	50	500
Mancata pulizia dei terreni (art. 46 c. 2 e 3) incluso lo sfalcio dell'erba e l'asporto degli eventuali rifiuti abbandonati da terzi	50	500
Imbrattare le aree pubbliche con l'abbandono di rifiuti quali gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei (Art. 40 c. 1)	15	154
Presso i centri di raccolta :		
Abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle Aree (art. 51 c. 2 lett. A)	50	500
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi Contenitori (art. 51 c. 2 lett. b)	50	500
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati (art. 51 c. 2 lett. c)	50	500
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati (art. 51 c. 2 lett. d)	50	500
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nell'area servita, salvo diverse disposizioni (art. 51 c. 2 lett. e)	50	500
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche (art. 51 c. 2 lett. f)	50	500
Danneggiamento delle strutture (art. 51 c. 2 lett. g)	50	500
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo (art. 51 c. 2 lett. h)	50	500

2. Ai sensi dell'Art. 16 Legge 24/11/1981 n° 689, Per le sanzioni amministrative comminate, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le spese di procedimento.

3. La violazione, da parte dello stesso soggetto, di due o più disposizioni del presente Regolamento o la reiterazione della violazione della stessa disposizione regolamentare, nell'arco dei successivi cinque anni, comporta l'applicazione di una sanzione, pari al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave, nel primo caso o pari al triplo della prima sanzione irrogata, nel secondo caso, a condizione che in entrambi i casi non siano superati i 500 euro. (artt. 8 e 8 bis della Legge 689/81).

4. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.
5. E' fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi o delle società di raccolta e dalle società di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente regolamento.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 54 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana.

Art. 55 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 56 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni locali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

Art. 57 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.